



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 07/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo alle ore 15:15 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
LEPRI GABRIELE	X	
CACCIAMANI ALDO	X	
MENICHETTI GIOVANNI	X	
BIANCARELLI GIUSEPPE	X	
PIERGENTILI VALERIO	X	
ZEBI MORENO	X	
BIRASCHI PAOLA	X	
MARINELLI FABRIZIO	X	
POMPEI MIRKO	X	
CAMBIOTTI ANNABELLA	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
FARAMELLI GIACOMO	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
CECCARELLI MASSIMO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
VENERUCCI VIRNA	X	
CARDILE MARCO		X
BARILARI LUCA		X
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
MARIUCCI SARA	X	
LUPINI PAVILIO	X	
GAGLIARDI FRANCESCO		X
TOTALE	22	3

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FARAMELLI GIACOMO, CECCARELLI STEFANO, VENERUCCI VIRNA

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: "Conferma aliquote IMU per l'anno 2017", passando la parola all'Ass. Giordano Mancini, che illustra l'argomento facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

[Proposta di deliberazione n. 5 del 27.01.2017]

Ricordato che:

- 1) con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) la normativa IMU fa rinvio, con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- 3) con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL n. 201/2011;
- 4) all'art.13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011 è previsto che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."
- 5) dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è stata istituita e applicata la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (T.A.R.I. e T.A.S.I.); l'art.1 comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.-IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C.;

Considerato che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D. L. n.201/2011 ss.mm.ii.;
- b) l'art.13 comma 3 del D.L. n.201/2011 e ss. mm. ii. prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ss.mm.ii. può essere modificata dai comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011);



- e) *che dal 2014, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- f) *che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;*
- g) *ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 ss.mm.ii., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (se di categoria A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 21.04.2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni determinate già per l'anno d'imposta 2014;

Visti:

- *l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*
- *il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21.04.2016, al quale si rimanda per tutto quanto qui non espressamente riportato;*
- *all'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017), pubblicata in G.U. il 21.12.2016, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2017 ed in particolare conferma il blocco degli aumenti tariffari per l'anno 2017;*

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere confermate le aliquote IMU 2016;

Visti:

- *l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 istitutiva della IUC;*
- *gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/2011 e l'art.13 del D.L.201/2011 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-IMU;*
- *l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/2000;*
- *l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;*
- *l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**Preso atto**

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, Decreto Milleproroghe, art. 5 c. 11, nel quale viene fissato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2017;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentita la Commissione consiliare competente nella seduta del _____;

SI PROPONE DI DELIBERARE:

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, mantenendole inalterate rispetto all'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni	Riserva allo Stato
Abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	0,6%	€ 200,00	No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4	1,01%		No
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e da questi destinati ad abitazione principale	0,96%		No
Altri immobili	1,06%		No
Aree fabbricabili	0,96%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, esclusi D/5 e D/10	1,01%		0,76%
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale B	1,06%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale A/10 (Uffici e studi privati)	1,06%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D/5 (Istituti di credito, e assicurazione)	1,06%		0,76%

2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Dopo l'illustrazione da parte dell'Ass. Mancini, il Presidente del Consiglio Biancarelli, in merito ai lavori svolti nella seduta della 1° Commissione del 21.02.2017, ricorda come la stessa abbia espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Entrano i Consiglieri: Cardile e Gagliardi:
Presenti n. 24 – Assenti n. 1



Il Presidente Biancarelli, quindi, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono interventi, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Intervengono i seguenti Consiglieri:

- Venerucci comunicando il voto di astensione (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).
- Lupini che comunica che non parteciperà alla votazione della deliberazione (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Esce il Consigliere Lupini: Presenti n. 23 – Assenti n. 2

- Bazzurri comunica il voto favorevole (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).
- Cacciamani comunica il voto favorevole alla proposta di deliberazione (*come da registrazione conservata agli atti della Segreteria*).

Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto invita alla votazione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21.04.2016, al quale si rimanda per tutto quanto qui non espressamente riportato;
- all'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017), pubblicata in G.U. il 21.12.2016, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2017 ed in particolare conferma il blocco degli aumenti tariffari per l'anno 2017;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere confermate le aliquote IMU 2016;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/2011 e l'art.13 del D.L.201/2011 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-IMU;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/2000;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";



Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, Decreto Milleproroghe, art. 5 c. 11, nel quale viene fissato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2017;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la proposta di deliberazione come riportata in premessa;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla competente 1° Commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2017.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012 dal Responsabile del settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16

Contrari n. 4 (Salciarini-Mariucci-Rughi-Gagliardi)

Astenuti n. 3 (Zaccagni-Venerucci-Cardile).

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, mantenendole inalterate rispetto all'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazioni	Riserva allo Stato
Abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	0,6%	€ 200,00	No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4	1,01%		No
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e da questi destinati ad abitazione principale	0,96%		No
Altri immobili	1,06%		No
Aree fabbricabili	0,96%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D, esclusi D/5 e D/10	1,01%		0,76%
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale B	1,06%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale A/10 (Uffici e studi privati)	1,06%		No
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D/5 (Istituti di credito, e assicurazione)	1,06%		0,76%



2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16
Contrari n. 4 (Salciarini-Mariucci-Rughi-Gagliardi)
Astenuiti n. 2 (Zaccagni-Venerucci-Cardile)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Biancarelli

Documento sottoscritto con firma digitale